



**BWL Bündner Wanderleiter**  
Guids da viandar dal Grischun  
Guide escursionistiche dei Grigioni



# Organo Responsabile per l'Esame Professionale quale „Accompagnatrice/ Accompagnatore di Escursionismo“ (OREPAE)

REGOLAMENTO D'ESAME  
per

**l'esame federale della professione di Accompagnatrice/Accompagnatore di  
escursionismo**

del 17 agosto 2010

---

Visto l'articolo 28, capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

## **1 DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1.1 Scopo dell'esame**

1.11 L'Accompagnatore<sup>1</sup> di escursionismo è un professionista prestatore di servizi nel dominio del turismo, dell'educazione e del tempo libero. I suoi clienti sono individui o gruppi (famiglie, istituzioni, ditte, scuole, ...).

È capace di

- sviluppare e offrire un programma d'attività per dei clienti (escursioni, racchette da neve, visite di luoghi, trekking, senza ricorso a mezzi tecnici di progressione nella montagna);
- organizzare, gestire, animare e guidare:

---

<sup>1</sup> Per facilitarne la lettura nel regolamento è utilizzata la forma al maschile.

- nel rispetto delle usuali norme di sicurezza;
- in paesi, in campagna, dalla pianura alla media montagna;
- appoggiandosi su tecniche pedagogiche d'animazione, di conoscenze naturalistiche, culturali, storiche ed economiche regionali e locali;
- in maniera autonoma o appoggiandosi su altre risorse;
- apportare un valore aggiunto alle sue prestazioni correlando i differenti domini di competenza del mestiere, parlando in pubblico almeno in due lingue, suscitando l'entusiasmo, adattandosi alle situazioni per come si presentano, prendendo iniziative che motivano i suoi clienti;
- gestire una situazione d'incidente.

L'accompagnatore di escursionismo sviluppa le sue attività professionali a tempo parziale o a tempo pieno, in tutte le stagioni, in Svizzera o all'estero, all'esterno e interno (musei, centri natura, scuole, ...).

L'accompagnatore di escursionismo costituisce una maglia importante nella catena dei servizi turistici. I suoi prodotti valorizzano il patrimonio naturale e culturale di una regione e coinvolgendo di frequente altri prestatori di servizi turistici (albergatori, ristoranti, impianti di risalita, artigiani, ...). Le sue attività sono fortemente iscritte nello spirito dello sviluppo sostenibile mostrando le interconnessioni di aspetti economici, sociali ed ambientali.

Per preparare le sue attività professionali l'accompagnatore di escursionismo stabilisce regolarmente un «business plan». Su questa base, prepara la sua offerta di prodotti come pure i supporti promozionali e ne assicura la diffusione tramite la sua rete di collaborazioni ed i suoi contatti. In funzione del prodotto, consiglia giudiziosamente i suoi potenziali clienti.

Tenendo conto delle sue esperienze acquisite sul terreno, adatta periodicamente la sua offerta di prodotti, mantiene e sviluppa le sue competenze.

Realizza in maniera regolare il lavoro amministrativo e contabile inerente la sua ditta. È al beneficio di tutte le assicurazioni e autorizzazioni necessarie alla sua attività professionale.

Gli accompagnatori e accompagnatrici conoscono le specificità regionali relative alla protezione della natura e del paesaggio, elaborano dei prodotti turistici sostenibili e con i loro gruppi si comportano di conseguenza, in special modo in aree protette.

1.12 Le competenze professionali sono descritte nella carta delle attività annesse alle direttive.

## 1.2 **Organo responsabile**

1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente o dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro: OREPAE. Include i seguenti membri:

- Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne (ASAM)
- Association Suisse des Guides-Interprètes du Patrimoine (ASGIP)
- Associazione Operatori Turistici di Montagna (Guide OTM)
- Association Suisse des Guides de Montagne (ASGM)
- Bündner Wanderleiter Verband (BWL)
- Swiss Outdoor Association (SOA)

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## **2 ORGANIZZAZIONE**

### **2.1 Composizione della commissione d'esame**

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione d'esame, composta di 6 membri, nominata da OREPAE per un periodo di 3 anni. La sua composizione è precisata negli statuti dell'OREPAE.
- 2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.

### **2.2 Compiti della commissione d'esame**

- 2.21 La commissione d'esame:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
  - b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
  - c) fissa la data e il luogo d'esame;
  - d) definisce il programma d'esame;
  - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
  - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
  - g) decide l'ammissione all'esame come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
  - h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
  - i) tratta le domande e i ricorsi;
  - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
  - k) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
  - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
  - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e di gestione alla segreteria del OREPAE.
- ### **2.3 Notifica al pubblico e vigilanza**
- 2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame e la documentazione degli atti d'esame.

## **3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

### **3.1 Pubblicazione**

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno sei mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- a) le date ed i luoghi degli esami;
  - b) la tassa d'esame;
  - c) il recapito per l'iscrizione;
  - d) il termine d'iscrizione;
  - e) le modalità di svolgimento dell'esame.

### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- d) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- e) certificato medico;
- f) estratto valido del casellario giudiziale.

### **3.3 Ammissione**

3.31 All'esame sono ammessi i candidati che:

- a) sono in possesso di un CFC o un suo equivalente di livello secondario II;
- b) sono in possesso di un brevetto samaritani o di un suo equivalente;
- c) presentano un certificato medico attestante una condizione fisica e psichica sufficiente;
- d) non possedendo iscrizioni al casellario giudiziale che siano contrarie agli scopi dell'esame;
- e) che possano dimostrare un'esperienza quale accompagnatore di gruppi (conduzione di gruppi) di almeno 200 ore negli ultimi 3 anni.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della presentazione del lavoro di diploma nei termini prescritti.

3.32 L'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

### **3.4 Spese d'esame**

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

## **4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

### **4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 I candidati possono scegliere ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 30 giorni prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora degli esami come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
  - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 20 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.
- 4.15 L'esame può essere frazionato a seconda del tipo di competenza valutato e per questioni organizzative.

### **4.2 Ritiro**

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 40 giorni dall'inizio dell'esame.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
  - b) malattia e infortunio;
  - c) lutto nella cerchia ristretta;
  - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame i motivi del suo ritiro e giustificarli.

### **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame, non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
  - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione.

### **4.4 Sorveglianza degli esami e periti**

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.

- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.
- 4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti dei corsi di preparazione.

#### **4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.
- 4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

### **5 ESAME**

#### **5.1 Parti dell'esame**

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

<b>Parte d'esame</b>	<b>Genere d'esame</b>	<b>Durata</b>
1 Lavoro di diploma	scritto orale	1) 0.5 h
2 Gestione rischi e incidenti	pratico scritto	11.5 h 2 h
3 Conoscenze professionali	scritto orale	3 h 0.5 h
4 Escursione d'applicazione	pratico orale	3 h 0.5 h
		<b>Total 21 h</b>

<sup>1)</sup> realizzato a casa

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione.

#### **5.2 Esigenze d'esame**

- 5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

### **6 VALUTAZIONE E NOTE**

#### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

## **6.2 Valutazione**

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

## **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

## **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale**

- 6.41 L'esame è superato se:
- a) la nota globale è al minimo di 4.0;
  - b) ognuna delle prove 2 e 4 ha una nota minima di 4.0;
  - c) non vi è più di una nota inferiore a 4.0;
  - d) alcuna nota è inferiore a 3.0.
- 6.42 L'esame non è superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
  - b) non si presenta all'esame senza motivi validi;
  - c) si ritira dopo l'inizio senza motivi validi;
  - d) viene escluso dallo stesso.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
  - b) il superamento o meno dell'esame;
  - c) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

## **6.5 Ripetizione**

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

## **7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA**

### **7.1 Titolo e pubblicazione**

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione d'esame dall'UFFT e porta le firme della direzione dell'UFFT e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Accompagnatrice / Accompagnatore di escursionismo con attestato professionale federale**
- **Accompagnatrice / Accompagnateur de randonnée avec brevet fédéral**
- **Wanderleiterin / Wanderleiter mit eidgenössischem Fachausweis**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: Hiking Leader with Federal Diploma of Professional Education and Training.

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

### **7.2 Ritiro dell'attestato professionale**

7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

### **7.3 Rimedi giuridici**

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

## **8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

8.1 L'OREPAE fissa su proposta della commissione d'esame le indennità secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 L'OREPAE si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

## **9 DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1 Disposizioni transitorie**

9.11 le persone in grado di dimostrare un'esperienza nell'escursionismo accompagnato negli ultimi 5 anni ( in media 40 giorni annuali) o avendo ottenuto il diploma di GIP, OTM, BAW, AMM, ASGM-Accompagnateur de randonnée o altri titoli equivalenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono esigere un esame alleggerito.

- 9.12 le persone che si presentano per un esame come al punto 9.1.1 possono sottomettere una richiesta alla commissione d'esame sino a 2 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Quest'ultima definisce il contenuto dell'esame alleggerito nelle direttive. L'esame comporta almeno una parte pratica.
- 9.13 Le persone designate quali periti dalla commissione d'esame per la prima sessione d'esame e che hanno conseguito l'apposita formazione di periti definita dalla commissione d'esame possono richiedere l'attestato professionale federale e lo ricevere su decisione della commissione d'esame, senza superare l'esame.

## **9.2 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell'UFFT.

## 10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna il 14 giugno 2010

Organo Responsabile per l'Esame Professionale quale „Accompagnatrice/  
Accompagnatore di Escursionismo“ OREPAE

Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne (ASAM)	Armin Christen	sig. A. Christen
---	----------------	------------------

Association Suisse des Guides- Interprètes du Patrimoine (ASGIP)	Bruna Kneuss	sig. B. Kneuss
--	--------------	----------------

Associazione Operatori Turistici di Montagna (Guide OTM)	Fabio Bella	sig. F. Bella
--	-------------	---------------

Association Suisse des Guides Montagne (ASGM)	Peter Schmid	sig. P. Schmid
---	--------------	----------------

Bündner Wanderleiter Verband (BWL)	Nicolaus Salzgeber	sig. N. Salzgeber
---------------------------------------	--------------------	-------------------

Swiss Outdoor Association (SOA)	Hans Allemann	sig. H. Allemann
------------------------------------	---------------	------------------

Berna il 17 agosto 2010

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA  
TECNOLOGIA

La direttrice:

sig. U. Renold

Dott. ssa Ursula Renold